

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONTORIO NEI FRENTANI E L'ESERCIZIO COMMERCIALE PER L'UTILIZZO DEL BUONO SPESA IN SITUAZIONE EMERGENZIALE COVID-19

TRA

il Comune di Montorio nei Frentani nella persona del _____ che interviene al presente atto in qualità di _____ del Comune di Montorio nei Frentani (P.IVA : _____) ed in forza della delibera G.C. n. _____ del _____ domiciliato per la carica presso la sede comunale posta in Montorio nei Frentani , Via Annunziata, 3,

E

l' Esercizio commerciale con sede
Via P.IVA....., nella persona di
che interviene al presente atto in qualità di.....

CONSIDERATO

-Che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile con Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 ha disposto il pagamento € 400.000,00 in favore dei Comuni in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-19;

-Che in base al riparto operato nella medesima ordinanza al Comune di Montorio nei Frentani è stata assegnata la somma di €. 3.475,09;

-Che le somme di cui sopra , oltre a quelle eventualmente derivanti da donazioni di privati o imprese, possono essere destinate all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

a) Di Buoni Spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;

b) Di generi alimentari o prodotti di prima necessità

-Che con deliberazione G.C. n. 28 del 02.04.2020 il Comune di Montorio nei Frentani ha ritenuto di procedere mediante l'erogazione di buoni spesa da utilizzare nelle attività commerciali convenzionate;

-Ritenuto con la presente convenzione di disciplinare i rapporti fra l'Amministrazione Comunale e le attività commerciali aderenti;

-Dato atto che per la prestazione oggetto della convenzione non è previsto alcun corrispettivo in favore dell'attività commerciale convenzionata;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2. OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto il servizio di accettazione e rendicontazione dei Buoni Spesa emessi dal Comune di Montorio nei Frentani su apposito supporto cartaceo, utilizzabili dai Beneficiari individuati dallo stesso Comune.

Art. 3. CARATTERISTICHE DEL BUONO SPESA

a) Il Buono Spesa è un documento di legittimazione cartaceo personalizzato con l'indicazione della denominazione del Comune e l'indicazione di un valore nominale d'acquisto espresso in Euro, quantificato dallo stesso Comune

b) Il Buono Spesa da diritto, in capo al possessore, di acquistare merce per un importo pari al valore del buono con esclusione, quindi, di ogni eventuale "commissione" applicata dall' esercente.

c) I Buoni Spesa sono cumulabili, non sono convertibili in denaro e non danno diritto a eventuali resti in denaro.

d) Ove l'importo dell'acquisto effettuato dal Beneficiario sia superiore al valore nominale del Buono Spesa, questi è tenuto ad integrare il corrispettivo complessivamente spettante all'esercente mediante corresponsione a quest'ultimo della differenza in denaro.

e) I Buoni Spesa non sono cedibili e non possono essere commercializzati. Il loro utilizzo risulta dall'apposizione del timbro dell'Esercente a tergo del Buono Spesa in segno di erogata prestazione o avvenuta cessione di prodotti.

I Buoni Spesa possono essere utilizzati esclusivamente presso gli esercizi aderenti alla Rete allestita dal Comune per acquistare prodotti di prima necessità (generi alimentari, prodotti per l'igiene dell'ambiente domestico, per l'igiene personale, prodotti farmaceutici o parafarmaceutici). Non possono essere acquistati superalcolici e/o beni diversi da quelli individuati dall'Ente e Dipartimento della Protezione Civile con Ordinanza n. 658 del 29/03/2020.

f) Il Comune di Montorio nei Frentani si impegna a produrre i Buoni Spesa dotandoli di numerazioni seriali univoche che ne consentano una piena tracciabilità ed un'analitica reportistica. Ogni buono spesa, per essere considerato valido ed essere quindi speso presso l'esercizio commerciale e, conseguentemente, rimborsato dal Comune, dovrà recare il timbro originale dell'Ente.

Art. 4. CARATTERISTICHE OPERATIVE del SERVIZIO

Oltre a quanto previsto in altre clausole della presente convenzione quali specifiche obbligazioni del Comune di Montorio nei Frentani, resta in ogni caso inteso che l'Esercente convenzionato dovrà, alla presentazione del buono spesa da parte del portatore:

a) Identificare il beneficiario;

b) Apporre data e firma sul retro del buono spesa;

c) Annullare il Buono Spesa mediante timbratura;

d) Ammettere all'acquisto tramite buono spesa unicamente dei beni sopra indicati (generi alimentari, prodotti per l'igiene dell'ambiente domestico, per l'igiene personale, prodotti farmaceutici e parafarmaceutici)

Il Comune di Montorio nei Frentani, attraverso proprie ispezioni sulla Rete degli esercenti convenzionati, potrà effettuare controlli periodici al fine di verificare il rispetto delle procedure di accettazione dei Buoni Spesa, con la possibilità di escludere dal circuito gli esercenti che abbiano posto in essere condotte non conformi alle regole di erogazione del servizio.

L'esercente, **entro i primi 5 giorni del mese successivo** invia al Comune la richiesta di liquidazione delle somme allegando alla stessa la seguente documentazione:

a) Buoni spesa accettati nel corso della mensilità precedente (si evidenzia che i buoni spesa non annullati non saranno presi in considerazione)

b) Elenco riepilogativo dei buoni spesa trasmessi.

L'Ufficio Amministrativo/Contabile, riscontra l'elenco dei buoni spesa trasmessi, autorizzerà l'emissione della fattura (**Codice univoco ufficio UF297N**) di importo corrispondente all'importo dei buoni. La fattura sarà emessa, fuori campo I.V.A. ai sensi dell'art.2 DPR 633/72 mentre lo scontrino fiscale rilasciato al beneficiario del buono (cittadino) dovrà riportare la dicitura "**Corrispettivo non pagato**".

I Beneficiari riceveranno dal Comune la lista degli esercenti convenzionati, presso i quali potranno essere validamente utilizzati i Buoni Spesa. Detta lista, conformemente a quanto stabilito nell'Ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile, sarà pubblicata e aggiornata sul sito istituzionale dell'ente www.comune.montorioneifrentani.cb.it.

Art. 5. CORRISPETTIVI E TERMINE di PAGAMENTO

A seguito della consegna della documentazione di cui al precedente art. 4, il Comune di Montorio nei Frentani provvederà a liquidare le somme di cui alle fatture emesse con le modalità previste dal vigente regolamento di contabilità e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

In caso di richieste integrazioni/chiarimenti in corso di istruttoria, il termine di cui sopra sarà interrotto fino al completamento dell'istruttoria stessa.

Art. 6. DURATA

La durata della presente convenzione è fissata al 31.07.2020 a decorrere dalla data di sottoscrizione della medesima e potrà essere prorogata, alle medesime condizioni economiche e normative, in caso di proroga delle disposizioni di cui all'ordinanza di protezione civile n.658/2020.

La convenzione potrà essere risolta in qualsiasi momento per:

- a) Inosservanza e violazione degli obblighi derivanti dalla stessa;
- b) Cessazione dell'attività.
- c) Altri motivi che dovranno essere rappresentati al Comune di Montorio nei Frentani;

In caso di recesso anticipato, tale volontà dovrà essere comunicata con un termine non inferiore a quindici giorni lavorativi.

Art. 7. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'esercente è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'Art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al servizio oggetto della presente convenzione.

Art. 8. AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI

Tutti i dati di cui verrà in possesso l'Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.

Art. 9. RESPONSABILITÀ

Il Comune di Montorio nei Frentani non è responsabile per fatti e/o comportamenti posti in essere dal personale degli esercenti.

Il Comune s'impegna ad informare i Beneficiari e con ogni opportuno mezzo circa il corretto utilizzo del servizio.

ART. 10 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

L'esercizio commerciale/operatore economico, sottoscrittore del presente atto, nella persona del suo legale rappresentante prende atto che la validità e l'efficacia della presente convenzione è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata della convenzione, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia in capo al concessionario della "fornitura di generi alimentari di prima necessità mediante utilizzo dei "Buoni Spesa" di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020. Qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura informazioni interdittive, la presente convenzione è risolta immediatamente e automaticamente.

ART. 11 – SPESE CONVENZIONE

Tutte le spese inerenti e derivanti dalla presente Convenzione sono a carico dell'esercizio commerciale convenzionato. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art 6, comma 2 del D.P.R. 131/1986, precisando che al momento non sono previste spese per registrazione e bollatura della presente.

ART. 12 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Art. 13. FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del convenzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del **Foro di LARINO**.

Luogo e data _____

L'Esercente

Il Responsabile